



Città di Marsala

Medaglia d'oro al valore civile

ISTITUZIONE COMUNALE

“Marsala Schola”

Capitolato speciale

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)**

Ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005

– Nuovo Codice delle Assicurazioni Private-

CIG: 5394785D67

DEFINIZIONI

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Contraente: Istituzione Comunale Marsala Schola.

Proprietario: l'intestatario al P.R.A. Comune di Marsala.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Società: l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Risarcimento diretto La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzato.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Legge: D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.

Regolamento: I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e loro successive modifiche ed Integrazioni

CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

La Società inoltre assicura anche rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria ed in questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie relative a rischi per i quali l'Assicurazione non è obbligatoria.

L'Assicurazione comprende pertanto:

- a) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato.
- b) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purchè non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate.
- c) la responsabilità personale ed autonoma dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, esclusi i danni al veicolo stesso.
- d) la responsabilità del contraente, del conducente e del proprietario per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto, esclusi i danni derivanti da incendio furto o da smarrimento.
- e) la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo dei veicoli in aree private, per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia è prestata con il limite di euro 3.000.000,00 per sinistro.
- f) la responsabilità della persona abilitata a svolgere funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente per il veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida; nell'ambito di questa estensione di garanzia è considerato terzo anche l'allievo conducente;
- g) la responsabilità, nel caso di motoveicolo condotto da persona munita di valida autorizzazione, ad esercitarsi alla guida, anche durante l'eventuale tragitto in strade urbane, strettamente necessario al raggiungimento dei luoghi poco frequentati, atti ad effettuare le esercitazioni di guida, ai sensi di legge;
- h) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi nelle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi; nell'ambito di questa garanzia sono considerati terzi anche le persone disabili;
- i) La responsabilità per i danni alla tappezzeria del veicolo ed i vestiti delle persone trasportate (esclusa la vittima stessa) e del conducente fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro nel caso di soccorso vittime di incidenti e loro trasporto ad un posto di soccorso medico;
- j) per i rimorchi muniti di targa propria va stipulata apposita assicurazione per i danni cagionati a terzi quando questo siano staccati dalla motrice (rischio statico); i massimali indicati in polizza valgono esclusivamente per il rischio statico e non si cumulano, in caso di sinistro, con quelli del veicolo trainante qualora fossero ad esso agganciati.

In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle predette estensioni.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- b1) conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, salvo che venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo, l'assicurazione è operante anche in caso di circolazione all'estero;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. Limitatamente ai veicoli adibiti a trasporto cose, l'assicurazione è operante per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto cose sul veicolo;
- f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada.
- g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art.144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza di danni cagionati ai terzi a seguito dell'inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.

Nei casi previsti alle lettere b) b1) e) f) il diritto di rivalsa verrà limitato al 10% del risarcimento liquidato con il massimo di € 5.000,00.

Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenti

Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892,1893 e 1898 Cod. Civ., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento della polizza ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Nei casi di cui sopra, qualora sia pattuita la garanzia di responsabilità Civile Auto, la Società eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi dell'art.144 della Legge per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo. Limitatamente all'art.1893 tale rivalsa verrà operata nei limiti del 10% del risarcimento liquidato con un massimo di € 5.000,00.

Art. 4 - Oneri a carico del contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 5 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate. La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato Italiano. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati. Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società.

Art. 6 – Base d'asta.- Durata del contratto e pagamento del premio.- Sospensione temporanea del contratto e sua riattivazione.

L'importo complessivo dell'appalto è di €75.000,00 (imposte comprese).

L'appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio. La copertura finanziaria è condizionata dai trasferimenti di fondi operati dal Comune di Marsala. In sede di partecipazione alla gara il concorrente deve dichiarare che nulla può pretendere nel caso in cui non venga perfezionata la copertura finanziaria del servizio.

L'assicurazione ha durata di anni uno con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.2013 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2014, con frazionamento del premio in rate semestrali:

- 1° rata: dalle ore 24.00 del 31.12.2013 alle ore 24.00 del 30.06.2014,
- 2° rata: dalle ore 24.00 del 30.06.2014 alle ore 24.00 31.12.2014.

E' facoltà delle parti concordare una proroga temporanea della presente assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di mesi sei. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale relativo al periodo effettivo di assicurazione.

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto, altrimenti la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del sessantesimo giorno dalla decorrenza stessa e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Sospensione temporanea del contratto e sua riattivazione

Sospensione - Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e, se

rilasciata, la Carta Verde. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione degli anzidetti documenti. In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi della norma che precede.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito alla Società.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso deve avere una durata residua non inferiore a 3 mesi.

Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non utilizzato deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

All'atto della sospensione la Società rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

Non è consentita la sospensione nei casi di contratti di durata inferiore all'anno.

Riattivazione - La riattivazione del contratto, fermo restando il contraente e proprietario assicurato, avviene prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente il premio pagato e non utilizzato, senza alcun'altra integrazione di costi nè al momento della sospensione, nè in quello della riattivazione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi la Società non procede alla proroga della scadenza nè al conguaglio del premio pagato e non utilizzato relativo al periodo della sospensione; la Società rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

ziale

Art. 7 – Formule tariffarie - Periodo di osservazione della sinistrosità

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

a) tariffa bonus malus che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;

b) tariffa fissa: senza applicazione di franchigie o di regole evolutive (tariffa non applicabile ai ciclomotori, motocicli, autovetture ed altre categorie di veicoli individuati nel Regolamento).

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 8 – Polizza Libro matricola

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo. Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa.

Art. 9 – Denuncia del sinistro

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il contraente sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 5 giorni dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Art. 10 - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,

utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 11 - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

Art. 12 - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al contraente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

Art. 13 - Gestione delle vertenze

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

Art. 14 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione,
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata.
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva,
- l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato..

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 15 - Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e il relativo pagamento avverrà in fase di conguaglio.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.

Art. 16 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

In deroga all'art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice.

Art. 17 – Pagamento delle franchigie (ove previste)

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

La Società, con cadenza trimestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 – Ripartizione dell'Assicurazione e Delega

L'assicurazione è ripartita tra le Imprese Assicuratrici elencate nell'eventuale «Riparto di polizza» nella percentuale (quota) indicata accanto a ciascuna delle stesse.

Pertanto, nel testo del presente capitolato, con il termine «Compagnia» si intende indicare tutte e ciascuna delle Imprese Assicuratrici predette.

Ciascuna «Compagnia» è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

CAPO II - CONDIZIONI SPECIALI

FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS"

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli

- ciclomotori,
- motoveicoli,
- autovetture,
- altri veicoli con peso inferiore a 6 tonnellate

L'Assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dal precedente art. 8, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la tabella di merito che segue:

Classi di merito	Coefficienti Autovetture	Coefficienti Motoveicoli	Coefficienti Altri veicoli
1	0.5	0.29	0.73
2	0,53	0,30	0,76
3	0,56	0,31	0,79
4	0,59	0,32	0,82
5	0,62	0,33	0,86
6	0,66	0,36	0,89
7	0,70	0,40	0,93
8	0,74	0,45	0,96
9	0,78	0,50	1,00
10	0,82	0,56	1,04
11	0,88	0,63	1,08
12	0,94	0,71	1,13
13	1,05	0,80	1,17
14	1,15	0,90	1,22
15	1,35	1,00	1,30
16	1,65	1,50	1,40
17	2,00	2,00	1,55
18	2,50	2,50	1,80

All'atto della stipulazione, trattandosi prevalentemente di mezzi già assicurati, il contratto è assegnato, per ogni veicolo, alla classe di merito riportata nelle rispettive schede e corrispondente alla tabella di cui sopra.

Il contratto è assegnato alla 14 classe se relativo a:

- veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico.

Il contratto è assegnato alla 13 classe se relativo a veicolo assicurato in precedenza con formula tariffaria "Franchigia fissa ed assoluta"

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato, all'atto di rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il

risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto alla destinazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di costituzione di riserva, il contratto, anche e in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Forma "Bonus/Malus", il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 12, rilasciata dal precedente assicuratore.

In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "bonus malus" che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In mancanza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "bonus-malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione dell'ottavo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con la clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il contratto è assegnato alla classe di merito 14.

La disposizione di cui al settimo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario Liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C. gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al settimo e ottavo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedente alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo la disposizione del quinto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "bonus-malus" in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente

originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà all'Assicurato una nuova attestazione dello stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla seguente riportata tabella, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione e CARD.

Per i motoveicoli e gli altri veicoli la classe di entrata corrisponde al coefficiente 1,00

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE – AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI

Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"					
Classe di merito	0	1	2	3	4 o più sinistri
1	1	4	8	12	16
2	1	5	9	13	17
3	2	6	10	14	18
4	3	7	11	15	18
5	4	8	12	16	18
6	5	9	13	17	18
7	6	10	14	18	18
8	7	11	15	18	18
9	8	12	16	18	18
10	9	13	17	18	18
11	10	14	18	18	18
12	11	15	18	18	18
13	12	16	18	18	18
14	13	17	18	18	18
15	14	18	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE – ALTRI VEICOLI

Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"					
Classe di merito	0	1	2	3	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario-assicurato o del locatario nel caso di leasing.

Nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, di sua consegna in conto vendita e di sua sostituzione con altro della stessa tipologia da parte dello stesso proprietario, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito maturata. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata. Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro assicuratore, purché la stipula avvenga entro un anno dalla data del furto.

Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato o l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

FORMULA TARIFFA "FISSA" CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' (PEJUS)

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli Autoveicoli superiori a 6 tonnellate

- *motoveicoli adibiti al trasporto di cose,*
- *autoveicoli adibiti al trasporto di cose,*
- *autoveicoli adibiti Ad uso speciale,*

L'Assicurazione è soggetta a maggiorazione del premio come di seguito precisato:

Qualora nel periodo di osservazione quale definito nel precedente art. 8 vengono pagati due sinistri il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora l'attestazione di cui all'art. 12, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risultava dovuta non verrà applicata.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.

In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- c) veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.

La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari, o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare ad avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società od al Commissario Liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ai fini della valutazione dei rischi previsti dalla presente contratto, di seguito viene fornito l'elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo vengono indicati: marca e modello, targa, cavalli fiscali, peso complessivo a pieno carico, classe di merito e valore assicurato. A fianco di ciascun veicolo si lasciano gli spazi per l'indicazione del premio annuo lordo. **La quotazione dovrà essere formulata tenendo conto della rispettiva classe di provenienza indicata nell'allegato. Relativamente ai ciclomotori e motocicli eventualmente previsti, il premio proposto dovrà corrispondere a quella stabilito da ciascuna Impresa per la "classe di ingresso".**

Si precisa infine che il premio annuo di polizza è subordinato alla verifica delle classi di merito di effettiva assegnazione.

MASSIMALI

La presente assicurazione è prestata fino a concorrenza dei seguenti massimali:

Euro 6.000.000,00 per ciclomotori /motocicli;

Euro 6.000.000,00 per autovetture;

Euro 6.000.000,00 per autocarri;

Euro 10.000.000,00 per autobus;

Euro 6.000.000,00 per veicoli ad uso speciale;

Euro 6.000.000,00 per tutti gli altri veicoli.

CAPO III - INCENDIO E FURTO

Art. 20 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

L'Impresa indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate sul singolo veicolo, i danni materiali e diretti causati da:

- Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
- Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati.
- cagionati al veicolo stesso nella esecuzione o in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati;
- verificatosi al veicolo durante la circolazione, successivamente al furto o alla rapina;
- causati al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto o rapina, consumati o tentati, di cose non assicurate che si trovano all'interno del veicolo.

Art. 21 - ESCLUSIONI – L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, invasione; trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) causati da tumulti popolari, scioperi sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo e dolosi in genere; cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare;
- c) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Contraente, dall'Assicurato, dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti; dal coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato; qualora il contraente o assicurato non siano persone, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d1) causati da semplici bruciature non seguite da incendio.

Art. 22 - ACCESSORI FONOAUDIOVISIVI.

L'assicurazione può essere estesa agli accessori fonoaudiovisivi e agli impianti aggiuntivi, ma deve obbligatoriamente comprendere entrambe le garanzie incendio e furto.

Art. 23 - FRANCHIGIE.

Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alle garanzie Furto e Rapina sarà applicata una franchigia di Euro 200,00 per sinistro.

CAPO IV GARANZIE ACCESSORIE ALLA RCA

(garanzia prestata solo se espressamente richiamata nell'allegato n. 03 "Elenco mezzi")

Art. 24 - INDENNITA' DA RICOVERO OSPEDALIERO

In caso di incidente di circolazione che comporti il ricovero del conducente in Istituto di Cura, la Società corrisponde all'infortunato, per tutta la durata del ricovero un'indennità giornaliera di € 30,00.

La garanzia è prestata con il limite di € 500,00 per evento e per periodo assicurativo annuo e la Società effettuerà il pagamento del dovuto al termine del ricovero.

La corresponsione dell'indennità è subordinata alla presentazione del foglio di dimissione rilasciato dall'Istituto di Cura che contenga l'indicazione della prognosi e dei giorni di degenza.

La garanzia è operante alla condizione che l'incidente che ha dato luogo al ricovero non sia in conseguenza diretta ed esclusiva dell'inosservanza da parte del conducente degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

La società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 25 - RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO CHIRURGICO

La società rimborsa le spese, documentate con certificazione originale, effettivamente sostenute dal conducente in conseguenza di intervento chirurgico resosi necessario a seguito di incidente stradale sino alla concorrenza massima di € 3.000,00 per evento.

La garanzia è operante alla condizione che l'incidente che ha dato luogo al ricovero non sia in conseguenza diretta ed esclusiva dell'inosservanza, da parte del conducente, degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

La società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 26 - SEQUESTRO PENALE

In caso di sequestro penale, disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione, la società indennizza le spese di dissequestro, nella misura stabilita convenzionalmente di € 25,00 per ciascun giorno di forzata sosta del veicolo, con il massimo di 30 giorni.

Art. 27 - DOCUMENTI (limitatamente ad autoveicoli e motoveicoli)

In caso di incendio, furto o distruzione totale del veicolo, tramite una società appositamente incaricata, si provvederà a reperire in nome e per conto dell'assicurato i seguenti documenti:

- estratto cronologico
- certificato di perdita di possesso del veicolo.

Art. 28 - IMMATRICOLAZIONE VEICOLO SOSTITUTIVO

La società rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile che abbia determinato danno totale, le spese sostenute dall'intestatario al PRA per l'immatricolazione di un veicolo.

Il rimborso:

- è integrale se il nuovo veicolo ha una cilindrata uguale o inferiore a quella del veicolo assicurato;
- è pari alle spese di immatricolazione del veicolo assicurato, se il nuovo veicolo ha una cilindrata superiore;

- corrisponde alle spese di voltura con il limite delle spese di immatricolazione del veicolo assicurato, se questo è sostituito da un veicolo usato.

Art. 29 - DUPLICAZIONE PATENTE

La società rimborsa, in caso di furto, incendio o smarrimento della patente di guida, le spese sostenute dall'intestatario alla PRA del veicolo, per la duplicazione della stessa.

Art. 30 - RICORSO TERZI DA INCENDIO E RIPRISTINO LOCALI DI PROPRIETA'

La Società provvede al risarcimento, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, dei danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato:

- a terzi in caso di danni non risarcibili ai sensi della Legge, esclusi i danni a persone e cose trasportate;
- locale adibito a rimessa, di proprietà dell'intestatario al PRA del veicolo o dell'usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing.

Art. 31 - PERDITA DELLE CHIAVI

L'Impresa rimborsa, previa presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni sinistro.

Art. 32 - SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - SPESE DI ASSICURAZIONE RCA -TASSA DI PROPRIETA'

La garanzia opera in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'intestatario al PRA per la reimmatricolazione a seguito di:

- distruzione, furto o smarrimento targa;
- perdita dei documenti di circolazione in conseguenza di furto parziale o incendio parziale;
- ritrovamento del veicolo dopo furto o rapina con telaio contraffatto, in questo caso il rimborso comprenderà anche le spese per la ripunzonatura.
- L'importo pari ad 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Art. 33 - GARANZIA BAGAGLI

La società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato in conseguenza di incendio o incidente con altro veicolo identificato, limitatamente ai bagagli del conducente e dei trasportati, fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni sinistro; la garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà dell'Assicurato o dei trasportati con esclusione di: preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fono audiovisivi e ottici, denaro e titoli, documenti o biglietti di viaggio, oggetti di artigianato.

CAPO V - EVENTI SOCIO POLITICI ED ATTI VANDALICI

(garanzia prestata solo se espressamente richiamata nell'allegato n. 03 "Elenco mezzi" in abbinamento con le Garanzie Incendio e Furto e garanzie accessorie RCA)

Art. 34 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, atti di terrorismo e atti di vandalismo con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento.

La società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata in termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00. Se al momento del sinistro il veicolo assicurato ha compiuto tre anni di vita a partire dalla data di prima immatricolazione, lo scoperto viene elevato al 15% col minimo di € 500,00.

La Società si riserva la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta.

Art. 35 - CRISTALLI

La società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o per la riparazione di parabrezza, lunottoposteriore, cristalli laterali e quelli del tetto del veicolo assicurato, in caso di rottura degli stessi.

La garanzia è prestata, per ogni periodo assicurativo e indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, fino alla concorrenza di € 750,00 nel caso in cui l'assicurato si rivolga presso uno dei centri convenzionati segnalati dalla Società. In caso contrario, limitatamente alle autovetture la garanzia sarà prestata fino alla concorrenza di € 350,00, mentre per tutti gli altri veicoli, solo nel caso di sostituzione del cristallo, si applicherà lo scoperto del 10%. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni. Sono altresì esclusi i danni subiti in conseguenza di atti vandalici ed eventi socio-politici.

La società si riserva la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta.

CAPO VI - AUTO RISCHI DIVERSI - EVENTI ATMOSFERICI

(garanzia prestata solo se espressamente richiamata nell'allegato n. 03 "Elenco mezzi" in abbinamento con le Garanzie Incendio e furto e congiuntamente alle garanzie accessorie RCA)

Art. 36 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, pietre, frane, smottamenti, slavine, valanghe, straripamenti, mareggiate, caduta neve, ghiaccio, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere.

La garanzia è prestata "a primo rischio assoluto" ed entro i seguenti limiti di risarcimento, a scelta del contraente, come indicato nell'allegato n. 3 "Elenco mezzi":

1. Euro 2.500,00, previa deduzione di una franchigia di € 250,00 da calcolarsi sull'importo del danno;
2. Euro 5.000,00, previa deduzione di una franchigia di € 500,00 da calcolarsi sull'importo del danno;
3. Euro 8.000,00, previa deduzione di una franchigia di € 500,00 da calcolarsi sull'importo del danno;
4. Euro 10.000,00, previa deduzione di una franchigia di € 500,00 da calcolarsi sull'importo del danno;
5. Euro 20.000,00, previa deduzione di una franchigia di € 1.000,00 da calcolarsi sull'importo del danno;

La società si riserva la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta.

CAPO VII - DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI

(garanzia prestata solo se espressamente richiamata nell'allegato n. 03 "Elenco mezzi")

Art. 37 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con veicoli, persone o animali, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Limite di Risarcimento

La Società Assicuratrice garantisce il risarcimento dei danni a primo rischio assoluto, così come da tabella:

CATEGORIE DI VEICOLI	POTENZA FISCALE	SOMMA ASSICURATA	FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
A.1 AUTOVETTURE USO PRIVATO – NOLEGGIO CON CONDUCENTE VEICOLI USO PROMISCUO	FINO A 15CV	€ 5.000,00	€ 250,00
	16CV 22CV	€ 7.500,00	€ 500,00
	23CV 25CV	€ 10.000,00	€ 750,00
	26CV 35CV	€ 15.000,00	€ 750,00
	36CV E OLTRE	€ 25.000,00	€ 1.000,00
A.2 AUTOVEICOLI TRASPORTO COSE RIMORCHI-AUTOBUS AUTOCASE	SCOPERTO/MINIMO	MINIMO	MASSIMO
	10% € 1.000,00 MOTRICI	25% DEL VALORE COMMERCIALE	60% DEL VALORE
	10% € 750,00 RIMORCHI COMMERCIALE		

L'assicurazione vale per i danni diretti e materiali derivanti dal danneggiamento subito dal veicolo descritto in polizza, in conseguenza di urto accidentale, collisione ribaltamento e in genere in seguito ad un'azione repentina e violenta di una forza meccanica esterna.

Esclusioni

La garanzia non opera:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni avvenuti in conseguenza di:
 - ✓ Eruzioni vulcaniche, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
 - ✓ Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
 - ✓ Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- Per i danni causati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- Per i danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
- Per danni durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- Per i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persone in stato ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i guasti meccanici in genere se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

CAPO VIII - GARANZIE ACCESSORIE (sempre operanti)

Art. 38 - ESTENSIONI VARIE ALLA GARANZIA RCA

Le garanzie RCA si intendono estese:

- nel caso di impiego di autoveicoli a scopo di prova, collaudo, dimostrazione;
- agli autoveicoli destinati ad esercitazione di guida per l'abilitazione del personale dipendente, in tal caso l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
- agli autoveicoli che fermi senza conducente si dovessero accidentalmente e per qualsiasi ragione muovere provocando danni a terzi;
- agli autoveicoli trainanti e trainati a rimorchio per effetto di guasti che non consentano la circolazione
- agli autoveicoli tutti nell'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e comunque nei locali tutti in uso e/o proprietà dell'Assicurato/Contraente, nonchè per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli;
- agli autoveicoli (ad esempio pulmini adibiti al trasporto di disabili, anziani ecc.) in occasione dell'apertura e chiusura delle portiere e durante la salita e la discesa dei passeggeri;
- Si intendono compresi in garanzia i veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici, nonchè i veicoli adibiti al trasporto di gas tossici o di materie esplosive a condizione che la destinazione d'uso corrisponda a quella prevista dal libretto di circolazione.

Art. 39 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

Art. 40 - IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.

L'Impresa, rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada comprovato con attestati di pubbliche autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro.

Art. 41 - CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON MEZZI MECCANICI (limitatamente ai veicoli per trasporto cose).

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, se eseguite con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo. La garanzia viene prestata per gli stessi massimali indicati in polizza per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna ed i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, ad impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto in genere si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Art. 42 - RINUNCIA ALLA RIVALSA DELL'ASSICURATORE PER SOMME PAGATE IN CONSEGUENZA DELL'INOPPONIBILITÀ AL TERZO

L'Impresa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

- 1) dell'Ente o società proprietari o locatari e/o del Conducente del veicolo assicurato:
 - a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed alle indicazioni della carta di circolazione;

b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della strada e successive modifiche, salvo che venga accertato uno stato di etilismo cronico;

c) se il conducente è in possesso di patente idonea ma o non abilitata alla guida a norma delle disposizioni vigenti.

CAPO IX ASSISTENZA STRADALE

Art. 43 - SOCCORSO STRADALE

Qualora il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
- un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento, con danni tali da renderne impossibile l'utilizzo la Società metterà a disposizione dell'assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso presso l'officina più vicina o, in alternativa e se si trovano entro un raggio di km. 5, all'officina indicata dal conducente o al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure alla residenza o al domicilio del conducente.

Sono a carico dell'assicurato:

- le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

Art. 44 - RECUPERO VEICOLO USCITO DI STRADA

Qualora il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale la società provvederà ad inviare un mezzo di soccorso appropriato per riportare il veicolo nell'ambito della sede stradale.

Indennizzo fino alla concorrenza di un importo massimo di € 200,00 per sinistro per le autovetture, i motoveicoli e gli altri veicoli fino a 3,5 tonnellate di peso o di € 2.600,00 per gli altri veicoli oltre i 3,5 tonnellate di peso.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate.

Il Direttore
(dott. Antonia Zerilli)

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
--

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n.136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art.1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

DATA

FIRMA

ALLEGATO N° 1

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA (Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati negli allegati n.2 (Tariffe Applicate), n.3 (Elenco degli Automezzi):

CONTRAENTE: Istituzione Comune Marsala Schola – Via Vincenzo Pipitone, 6 – 91025 – Marsala (TP)

DURATA CONTRATTUALE: anni uno con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2013 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2014.

“RCA” SEZIONI ASSICURATE:

- 1): Responsabilità Civile €
- 2): Incendio €
- 3): Garanzie accessorie alla RCA €
- 4): Eventi socio politici, atti vandalici, cristalli €
- 5): Eventi atmosferici €

OFFERTA:

Premio Imponibile (.....) €

Imposte: €

Premio Lordo annuo €

ACCETTAZIONE:

La Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente Capitolato e quant'altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essa contenute.

Data

Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione

ALLEGATO N° 2

(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)
(Da compilare a cura della Compagnia offerente)

La sottoscritta Società ha applicato agli automezzi di cui all'ALLEGATO N.3 la seguente tariffa e si impegna altresì ad applicarla agli eventuali veicoli che il Contraente dovesse inserire nella presente polizza a libro matricola, per tutta la durata contrattuale.

1) CONTRAENTE: ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

Da indicare:

- per le autovetture, riferendosi alla classe di merito 13 della tariffa “Bonus/Malus”, il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per Cavalli Fiscali	Premio annuo lordo
Fino a 8	€.....
Da 9 a 10	€.....
Da 11 a 12	€.....
Da 13 a 14	€.....
Da 15 a 16	€.....
Da 17 a 18	€.....
Da 19 a 20	€.....
Oltre 20	€.....

- per autocarri adibiti a trasporto di cose, riferendosi alla classe di entrata (coefficiente 1,00) della tariffa “Bonus/malus”, il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per Quintali	Premio annuo lordo
Fino a 15	€.....
Da 16 a 25	€.....
Da 26 a 35	€.....
Da 36 a 60	€.....

- per veicoli speciali adibiti a trasporto di cose e ambulanze, riferendosi alla classe di entrata (coefficiente 1,00) della tariffa “Bonus/malus”, il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per Quintali	Premio annuo lordo
Fino a 15	€.....
Da 16 a 25	€.....
Da 26 a 35	€.....
Da 36 a 60	€.....

per autocarri e veicoli speciali adibiti a trasporto di cose , riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per Quintali	Premio annuo lordo
Da 61 a 70	€.....
Da 71 a 150	€.....
Da 151 a 360	€.....
Oltre 360	€.....

per autobus in servizio urbano, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per abitanti	Premio annuo lordo
Oltre 80.000 Abitanti	€.....

per motocicli e ciclomotori, riferendosi alla classe di entrata (coefficiente 1,00) della tariffa Bonus/Malus, il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per cilindrata	Premio annuo lordo
Fino a 50 cc	€.....
Oltre 50 cc fino a 150 cc	€.....
Oltre 150 cc fino a 250 cc	€.....
Oltre 250 cc fino a 750 cc	€.....
Oltre 750 cc	

per motocarri, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce

Fascia per cilindrata	Premio annuo lordo
Fino a 50 cc	€.....
Oltre 50 cc fino a 150 cc	€.....
Oltre 150 cc fino a 250 cc	€.....
Oltre 250 cc fino a 750 cc	€.....
Oltre 750 cc	

Sezione FURTO

Da indicare il premio espresso in Euro (per migliaia assicurate) distinto per categoria:

- per autovetture:
- per autocarri:
- per ambulanze ed altri veicoli speciali:
- per autobus:
- per motocicli/ciclomotori:
- per motocarri:

Sezione INCENDIO

Da indicare il premio espresso in Euro (per migliaia assicurate) distinto per categoria

per autovetture:	-----
per autocarri:	-----
per ambulanze ed altri veicoli speciali:	-----
per autobus:	-----
per motocicli/ciclomotori:	-----
per motocarri:	-----

Sezione Garanzie accessorie alla RCA

Da indicare il premio espresso in Euro distinto per categoria

per autovetture:	-----
per autocarri:	-----
per ambulanze ed altri veicoli speciali:	-----
per autobus:	-----
per motocicli/ciclomotori:	-----
per motocarri:	-----

Sezione Eventi Socio Politici/critalli

Da indicare il premio espresso in Euro distinto per categoria

per autovetture:	-----
per autocarri:	-----
per ambulanze ed altri veicoli speciali:	-----
per autobus:	-----
per motocicli/ciclomotori:	-----
per motocarri:	-----

Sezione Eventi atmosferici

Da indicare il premio espresso in Euro distinto per categoria

per autovetture:	-----
per autocarri:	-----
per ambulanze ed altri veicoli speciali:	-----
per autobus:	-----
per motocicli/ciclomotori:	-----
per motocarri:	-----

Sezione Assistenza Stradale

Da indicare il premio espresso in Euro distinto per categoria

per autovetture:	-----
per autocarri:	-----

per ambulanze ed altri veicoli speciali: -----
per autobus: -----
per motocicli/ciclomotori: -----
per motocarri: -----

Aggiungere eventuali tariffazioni non previste nei precedenti prospetti – ovvero allegare tariffa di riferimento:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data

Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione
